periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

B review



TeamSystem Business review

n. 11/2016

Supplemento a TeamSystem Review n. 239

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con
Euroconference

TeamSystem®

ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

ALYANTE Enterprise è la **soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali,** sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

Flessibile e modulare, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle aziende che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

Una soluzione:

1. modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
2. funzionalmente completa, anzi la più completa;
3. capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
4. sempre adeguata alle normative;
5. pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
6. facile da usare per la sua user experience innovativa.

www.teamsystem.com

TeamSystem®

TeamSystem Business review
Periodico di informazione alle imprese
Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Redazione: Euroconference Editoria
S.E. o O.
Riproduzione vietata
Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

Sommario

Lavoro e previdenza

La sospensione cautelare nei procedimenti disciplinari **2**

L'Inps spiega i controlli per l'incentivo assunzione giovani **5**

Tutte le novità per il lavoro del Decreto Correttivo Jobs Act **7**

Esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione **10**

TFR: coefficiente di settembre 2016 **11**

Economia e finanza

Equo canone di settembre 2016 **12**

Fisco e tributi

Il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato: il patto marciano **13**

L'eliminazione dell'area straordinaria nel Conto economico del bilancio rinnovato: riflessi civilistici e fiscali **19**

Voucher internazionalizzazione: tempi e modalità per accedere al contributo **23**

La sospensione cautelare nei procedimenti disciplinari

Nei casi più gravi di inadempimento contrattuale e di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il datore di lavoro, unitamente alla contestazione dei fatti ex articolo 7, L. 300/1970, può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente, evitando così, nelle more del procedimento, eventuali reiterazioni dei fatti commessi e situazioni che possano mettere a rischio l'organizzazione e la produttività dell'azienda.

La procedura disciplinare e la funzione della sospensione cautelare

Il riconoscimento del potere disciplinare in capo al datore di lavoro (articolo 2106, cod. civ.), volto a sanzionare l'inosservanza di obblighi di diligenza o di fedeltà, ovvero inadempimenti contrattuali, ha determinato la necessità di una sua procedimentalizzazione, realizzata, come noto, con l'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).

Tale disposizione (comma 1) prevede innanzitutto un obbligo di informazione del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, relativo alle infrazioni che possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari e alle procedure. Inoltre, sempre il comma 1, articolo 7 dispone il rispetto di quanto in materia è stabilito dalla contrattazione collettiva.

Entrando nel merito delle disposizioni più propriamente procedimentali, il comma 2, articolo 7 richiede che l'adozione dei provvedimenti disciplinari sia preceduta dalla contestazione dell'addebito, mentre il comma 5 specifica che i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto.

Senza voler entrare nel merito delle complicate questioni derivanti dalle disposizioni sopra accennate, è comunque evidente un aspetto: la presenza del procedimento disciplinare impedisce il licenziamento immediato nelle ipotesi di giusta causa (articolo 2119, cod. civ.), il c.d. licenziamento in tronco, senza il riconoscimento del preavviso, anche in caso di gravissime violazioni: quantomeno bisognerà attendere 5 giorni dalla ricezione da parte del dipendente della contestazione disciplinare, sempre che non vi siano richieste di audizione da parte del lavoratore, che potrebbero spostare ulteriormente il momento in cui diviene legittimo irrogare il licenziamento.

Per ovviare a tale problematica, con la sospensione cautelare, comunicata unitamente alla contestazione disciplinare, si interrompe materialmente la prestazione del lavoratore e la sua presenza in azienda, pur essendo ancora in essere il rapporto giuridico contrattuale. È evidente, quindi, che la sospensione cautelare non rappresenta una sanzione disciplinare, ma uno strumento di natura cautelare, di carattere temporaneo, che esaurisce i suoi effetti al temine del procedimento.

In assenza di esplicite discipline a riguardo nell'impiego privato, è opportuno verificare le condizioni di utilizzo di tale istituto e i suoi effetti sul rapporto di lavoro, tenuto conto delle eventuali disposizioni della contrattazione collettiva.

La sospensione cautelare e obblighi retributivi

Come anticipato, la sospensione cautelare risponde all'esigenza di allontanare temporaneamente il dipendente dal luogo lavoro, esentandolo provvisoriamente dalla prestazione nelle more della definizione del procedimento disciplinare.

Storicamente, la sospensione cautelare ha trovato origine nella regolamentazione della contrattazione collettiva che, ancor prima dell'emanazione dello Statuto dei lavoratori, ha inteso dettagliare i confini del potere disciplinare del datore di lavoro.

La mancanza di una specifica regolamentazione normativa ha determinato il coinvolgimento della giurisprudenza nella definizione della sua applicabilità, in particolare negli anni immediatamente successivi all'emanazione dello Statuto dei Lavoratori.

Con la pronuncia a sezioni unite n. 940 del 17 febbraio del 1981, la Suprema Corte, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali manifestatisi, ne ha legittimato l'applicabilità "*quale strumento temporaneo e cautelativo, in attesa della definizione della procedura attivata per il licenziamento per giusta causa*", non configurando "*espressione di potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro*".
La sospensione cautelare, a ben vedere, non costituisce di per sé un provvedimento disciplinare, ma estrinsecazione del potere organizzativo/direttivo del datore di lavoro (Cassazione, sezione lavoro, n. 2465/1989): in virtù della sinallagmaticità o corrispettività delle obbligazioni delle parti in un contratto di lavoro, l'esonero dalla prestazione di lavoro, essendo per l'appunto ascrivibile a specifica disposizione del datore di lavoro, non fa venir meno, in linea generale, l'obbligo di retribuire il lavoratore.
A dire il vero, sull'obbligo di retribuire il lavoratore sospeso cautelarmente si sono sviluppate tesi di segno contrario rispetto al principio sopra indicato, dove l'irrogazione, a conclusione del procedimento, di un licenziamento in tronco per giusta causa determina il venir meno dell'obbligo retributivo per il periodo intermedio della sospensione cautelare. Nei casi, infatti, di particolare gravità, dove la permanenza della prestazione di lavoro nelle more della procedura disciplinare metterebbe a rischio l'organizzazione e la produzione del datore di lavoro, la mancata retribuzione dovuta alla sospensione non può che essere ascritta a responsabilità del lavoratore nel caso si proceda con il licenziamento.

L'intervento della contrattazione collettiva

Al di là dei dubbi teorici, è opportuno evidenziare come la giurisprudenza costantemente ha ribadito la legittimità delle disposizioni contrattuali che prevedono il venir meno dell'obbligo retributivo durante la sospensione cautelare. Il comma 1, articolo 7, L. 300/1970 prevedono l'obbligo che le norme disciplinari applichino, anche in riferimento alle procedure di contestazione, quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Il CCNL Metalmeccanici industria, articolo 11 del Titolo VII della sezione IV prevede che "*in caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'articolo 10, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.*
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione".
In questo caso, la regolamentazione non deve affrontare il tema dell'obbligo retributivo in quanto si elimina la questione alla radice: gli effetti del licenziamento vengono fatti retroagire al momento della disposta sospensione, in perfetta sintonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, L. 92/2012.
Nel CCNL Tessili Industria, 4 febbraio 2014, non si prende posizione sulla questione: l'articolo 74 afferma che "*nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, a una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di 6 giorni. Resta fermo il termine di 5 giorni entro il quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e/o da un Rappresentante sindacale unitario*".
Vi sono anche contratti collettivi dove si prevede espressamente il diritto alla retribuzione durante la sospensione cautelare: ad esempio il CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari 8 aprile 2013, articolo 102, prevede che "*verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto articolo 7, qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'articolo 7, L. 300/1970. Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione*".
In questi due ultimi contratti, si evidenzia come la sospensione cautelare viene vista come un pas-

saggio obbligato nei procedimenti disciplinari che presumibilmente sfoceranno in un licenziamento per giusta causa. Anche nei settori dove la sospensione è mera facoltà, è comunque strettamente consigliabile procedere con la sospensione, in quanto coerente con la recisione del vincolo fiduciario con il lavoratore e la necessità di interrompere il rapporto senza preavviso.
Riguardo al dubbio se sia applicabile anche nei casi in cui non è prevista da una specifica regolamentazione contrattuale, ritengo di dar risposta positiva: innanzitutto, come ricorda la giurisprudenza precedentemente citata, la sospensione cautelare di per sé non è sanzione disciplinare, né tantomeno conseguenza del potere disciplinare, ma misura derivante dal potere organizzativo/direttivo del datore di lavoro e, pertanto, può benissimo sganciarsi dalla mancata previsione nelle norme disciplinari contrattuali.
A rigor di logica, quindi, la prestazione potrebbe essere cautelarmente sospesa anche in assenza di specifica previsione nel codice disciplinare affisso in azienda. Tuttavia, sul punto, in un ottica di buona fede e correttezza nei rapporti, è opportuno che nella regolamentazione aziendale in recepimento delle disposizioni contrattuali disciplinari si specifichi il ricorso alla possibile sospensione cautelare, come norma procedimentale, nelle contestazioni disciplinari per i fatti e le motivazioni più gravi.

La retroattività degli effetti del licenziamento dopo la Legge Fornero

Il quadro normativo della sospensione cautelare, pur in assenza di una disposizione specifica, trova un'importante supporto nella norma introdotta dalla L. 2 92/2012, la c.d. Legge Fornero , all'articolo 1, comma 41. Tale disposizione prevede infatti che "*il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7, L. 300/1970…..produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva*". In virtù di tale disposizione, retroagendo gli effetti del licenziamento alla fase genetica della procedura disciplinare, la contestazione del fatto o dell'inadempimento, momento da cui è scattata anche la sospensione del lavoratore, nulla gli sarà dovuto a titolo retributivo per la sospensione intervenuta, sempre che il licenziamento possa motivarsi con una giusta causa.
Il passaggio normativo, recepito ad esempio dal CCNL Metalmeccanici Industria, consente quindi di considerare non retribuita la sospensione cautelare, fatte salve previsioni che mantengano l'obbligo, come ad esempio nel CCNL Vigilanza e servizi fiduciari.

Applicabilità della sospensione cautelare ai licenziamenti per gmo

Oltre che come passaggio nei procedimenti disciplinari, la sospensione cautelare può essere valutata nell'ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – per ragioni attinenti all'organizzazione del lavoro – in riferimento alle seguenti problematiche:

1. nel caso di licenziamento per gmo con applicazione della procedura *ex* articolo 7, L. 604/1966 (tentativo di conciliazione preventiva, ma solo per aziende +15 e per gli assunti fino al 6 marzo 2015);
2. nel caso in cui il motivo oggettivo di licenziamento renda immediatamente impossibile la prestazione (ad esempio perdita del titolo amministrativo: patente o tesserino aeroportuale).

Nel primo caso, la sospensione cautelare è utile soprattutto quando la comunicazione dell'imminente licenziamento rende inopportune prestazioni delicate per funzioni o ruolo. Nel secondo caso, la sospensione può rivelarsi necessaria nella fase immediatamente successiva alla perdita del titolo abilitativo, per valutarne l'impatto in azienda e gli eventuali oneri di *repechage*.
La sospensione cautelare, comunque, è in ogni caso retribuita, non avendo alcun nesso con responsabilità individuali del lavoratore: nella procedura *ex* articolo 7, L. 604/1966, la retribuzione del periodo di sospensione può comunque essere ricompreso nell'indennità per mancato preavviso.

Riferimenti normativi
articolo 7, L. 300/1970

L'Inps spiega i controlli per l'incentivo assunzione giovani

L'Inps, con circolare 2 n. 180/2016, a seguito dello stanziamento di un finanziamento aggiuntivo, pari a 40.000.000 di euro, ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai controlli relativi all'incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori fino a 29 anni di età in possesso di determinati requisiti previsti dall'articolo 1, D.L. 76/2013.

Caratteristiche dell'agevolazione

Innanzitutto l'Inps procede con l'analisi degli elementi essenziali dell'agevolazione.

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - anche a tempo parziale - o che trasformano i rapporti a tempo determinato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti alla data dell'assunzione).

Inoltre, l'incentivo è legittimamente riconoscibile per l'assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 167/2011 prima e, a seguito della sua abrogazione, l'articolo 41, D.Lgs. 81/2015, poi, definiscono a tempo indeterminato il corrispondente contratto: a ogni modo l'incentivo non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista.

Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato spetta un beneficio economico, pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro il limite massimo mensile di 650 euro per ogni lavoratore. Riguardo alla durata:

- in caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l'incentivo spetta per 12 mesi.

Le assunzioni devono riguardare lavoratori giovani che si trovino in una delle condizioni, tra loro alternative, di svantaggio previste dall'articolo 1, comma 2, D.L. 76/2013: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure essere privi di diploma.

La spettanza del beneficio è subordinata, inoltre, alle seguenti condizioni in capo al datore di lavoro:

- le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione (articolo 1, comma 6, D.L. 76/2013);
- con riferimento all'incremento occupazionale, si precisa che l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo. Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di lavoro annuo (Ula);
- il datore di lavoro deve risultare in regola con obblighi contributivi e a tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e rispettare gli altri obblighi di legge (articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006; decreti ministeriali, circolari e messaggi attuativi della citata disposizione);
- il datore di lavoro deve rispettare i principi di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, L. 92/2012 - abrogati dall'articolo 34, D.Lgs. 150/2015 e ora nuovamente disciplinati dall'articolo 31, D.Lgs.

150/2015, ma vigenti, nella loro formulazione originaria, in riferimento al periodo delle assunzioni/trasformazioni agevolabili - di seguito elencati (cfr. circolare Inps n. 137/2012):

1. l'assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente;
2. l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto;
3. presso l'unità produttiva ove si intende fruire dell'agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano professionalità sostanzialmente diverse da quelle del lavoratore oggetto di incentivo;
4. il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi 6 mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Tipologie di controlli

I controlli che saranno effettuati dall'Inps, sulla base della *check list* allegata alla circolare n. 180/2016, consistono in:

- controlli *on desk*, mediante verifiche automatizzate e di natura amministrativa;
- controlli sul posto, con verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni dell'Istituto a seguito del riassetto dell'attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale operato con il D.Lgs. 149/2015, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

Concluse le attività di controllo amministrativo o ispettivo, l'incaricato, sulla base delle risultanze emerse nel corso della verifica e della documentazione acquisita, compila la *check-list*, dando conto dell'esito regolare o irregolare di ogni singolo controllo.

Norme di riferimento

Inps, circolare 2 n. 180/2016

Tutte le novità per il lavoro del Decreto Correttivo *Jobs Act*

L'8 ottobre 2016 è entrato in vigore, a seguito di sua pubblicazione in G.U. 7 ottobre 2016, il D.Lgs. 185/2016 correttivo dei decreti c.d. Jobs Act.

Voucher

Il provvedimento introduce, non modificando però nella sostanza il lavoro accessorio, le nuove modalità di comunicazione dell'utilizzo di prestazioni con *voucher*.

L'Ispettorato nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2016, ha fornito le indicazioni operative.

Occorre precisare che la nuova comunicazione preventiva non sostituisce la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell'Inps: l'attivazione dei *voucher* sul sito Inps dovrà comunque essere effettuata. Gli obblighi di comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro introdotti dalla norma sono riferiti esclusivamente a imprese e professionisti. A tal proposito il committente imprenditore non agricolo e professionista deve, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, inoltrare apposita comunicazione alla Direzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (*ex* Direzione del lavoro) a mezzo posta elettronica, con l'indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l'attività.

Nello specifico la comunicazione dovrà contenere, oltre al codice fiscale e alla ragione sociale del committente da indicare anche nell'oggetto della *mail*, questi elementi:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di esecuzione della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Per gli imprenditori agricoli che utilizzano prestazioni di lavoro accessorio, il decreto prevede contenuti parzialmente diversi: oltre ai dati anagrafici o al codice fiscale del lavoratore e al luogo della prestazione, infatti, si deve indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni. La *mail* deve essere priva di allegati e deve essere inoltrata agli appositi indirizzi di posta elettronica elencati in allegato alla circolare. La Provincia autonoma di Bolzano, con nota 20 ottobre 2016, ha stabilito che la comunicazione debba essere inoltrata dal 24 ottobre 2016 all'indirizzo voucher@provincia.bz.it, specificando che i dati vanno riportati solo nell'oggetto della comunicazione che vale per un singolo lavoratore e una singola giornata di lavoro. Anche la Regione Sicilia ha emanato la nota n. 53459/2016, che contiene gli indirizzi per l'inoltro della comunicazione, fatte salve le istruzioni dell'Ispettorato.

Devono essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse con le medesime tempistiche e modalità. È consigliabile conservare copia delle *email* trasmesse.

Si ricorda che la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa, non diffidabile. Se, oltre alla mancata comunicazione preventiva, non sia nemmeno stata effettuata la dichiarazione di inizio attività all'Inps è applicabile la maxisanzione per lavoro nero.

Solo un futuro eventuale successivo decreto potrà definire l'utilizzo della comunicazione via sms o tramite ulteriori modalità applicative.

Esemplificando, la *mail* potrebbe così essere strutturata:

- destinatario: indirizzo mail della sede competente in relazione al luogo di esecuzione della prestazione, da ricercarsi nell'elenco presente nella circolare n. 1/2016 o nelle note delle Regioni e Province autonome;
- oggetto: codice fiscale e ragione sociale del committente (attenzione alle istruzioni specifiche della provincia di Bolzano);

- testo: ai sensi dell'articolo 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015, si comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio come segue. Codice fiscale e ragione sociale del committente, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno di inizio della prestazione, ora di inizio e fine della prestazione (per i committenti imprenditori agricoli anziché giorno di inizio e ora di inizio e fine della prestazione, inserire la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni; per la provincia di Bolzano non inserire nulla perché il campo testo deve essere vuoto).

Nuove sanzioni per violazione norme sul collocamento obbligatorio

Il tema del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, la cui disciplina si rinviene nella L. 68/1999, è stato recentemente oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015). Tali modifiche hanno adesso subito un'ulteriore revisione, per il tramite del c.d. decreto correttivo del *Jobs Act* (D.Lgs. 185/2016). Sul tema specifico si riscontra una rilevante modifica legata, essenzialmente, all'apparato sanzionatorio amministrativo, previsto a fronte della violazione degli obblighi di assunzione obbligatoria. Si ricorda, schematicamente, che i datori di lavoro sono investiti di tale obbligazione, secondo la seguente partizione:

- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

In precedenza, ovvero fino all'8 ottobre 2016, era prevista, nel caso di mancata assunzione obbligatoria, una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione, si ricorda, era suscettibile di riduzione a 20,92 euro nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione (L. 689/1981), ovvero a 15,69 euro nel caso si fosse ottemperato alla diffida emessa dagli organi di vigilanza.

Viene adesso modificata, poiché evidentemente ritenuta non propriamente dissuasiva del comportamento illecito, la sanzione prevista in misura piena per la violazione cui sopra. Viene infatti previsto che, a fronte di tale inadempimento, la sanzione sia pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio. Tale importo è previsto, ovviamente, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerando, pertanto, l'ammontare del citato contributo di esonero (30,64 euro), ne deriva che la nuova sanzione piena, per il tema qui trattato, aumenta a 153,20 euro. Anche in questo caso sarà applicabile, ove vi sia il tempestivo pagamento nei 60 giorni dalla contestazione, la prevista riduzione a un terzo, ossia a 51,07 euro. La novità normativa, inoltre, specifica chiaramente l'applicabilità alla fattispecie, da parte degli organi di vigilanza, della c.d. diffida, tanto che, in caso di ottemperanza, la sanzione subirà un'ulteriore riduzione a 38,30 euro. Viene specificato che la diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Gli ammortizzatori sociali nel correttivo *Jobs Act*

Nel predetto decreto vi sono le seguenti sostanziali modifiche al D.Lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali:

1. Cigo: i datori di lavoro che svolgono attività soggette ad eventi atmosferici potranno, in presenza di eventi non evitabili, presentare la domanda di Cigo entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
2. Cigs: la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per Cigs potrà iniziare entro 30 giorni (e non più decorsi 30 giorni) dalla presentazione dell'istanza;
3. cds: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1° gennaio 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata usufruendo delle specifiche agevolazioni;

4. Cigs e mobilità in deroga: elevati i limiti di spesa delle Regioni e delle Provincie autonome dal 5% al 50% ai fini dell'utilizzo di Cigs e mobilità in deroga;
5. Cigs in aree complesse: possibilità di estendere la Cigs per ulteriori 12 mesi per sospensioni relative a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che abbiano esaurito qualsiasi altra possibilità di ricorso agli ammortizzatori in costanza di rapporto. Le istruzioni sono state fornite con la circolare ministeriale n. 38 del 14 ottobre 2016.

Con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, inoltre, il Ministero del lavoro ha fornito nuove indicazioni operative sui contratti di solidarietà espansiva e sulla Cigs, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si sofferma:

- sull'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva;
- sull'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall'8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs.

Novità in tema di apprendistato dopo il correttivo del *Jobs Act*

Il D.Lgs. 185/2016, in vigore dall'8 ottobre 2016, contiene disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati nell'ambito del *Jobs Act*.

In particolare, in riferimento al D.Lgs. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, l'articolo 1, D.Lgs. 185/2016 ha modificato gli articoli:

- 45 sull'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- 49 sulla disciplina del lavoro accessorio;
- 55 sulle abrogazioni e norme transitorie.

Al lavoro accessorio è dedicata apposita ulteriore informativa, mentre nella presente si evidenziano le novità in tema di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite (e non più in accordo con) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. L'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, in assenza delle regolamentazioni regionali, è disciplinata dalle disposizioni del decreto del Ministero del lavoro 12 ottobre 2015, che ha stabilito gli *standard* formativi dell'apprendistato. Sono fatte salve, fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate, sulla base della precedente disciplina, dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 167/2011, in corso alla data dell'8 ottobre 2016, possono essere prorogati fino a un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Norme di riferimento

D.Lgs. 185/2016
D.Lgs. 81/2015

Esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione

Con il messaggio n. 4095/2016, l'Inps ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all'Istituto ai fini dell'accesso alla prestazione.

Introduzione

La Legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all'Inps una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15% della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto: nel corpo della fideiussione deve essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l'importo relativo alla "parte fissa", anche l'importo della "parte variabile". che costituiscono l'Importo massimo garantito, cioè la misura massima dell'esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.

Inoltre, come riportato nell'articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell'originale dell'atto: in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all'esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, l'Inps non procede alla restituzione della fideiussione, ma può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell'Inps.

La contribuzione correlata

Il prospetto di quantificazione dell'onere è redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi 2 o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore, il datore di lavoro deve segnalarlo all'Inps, dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77, che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare.

Con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata, che deve essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione, le disposizioni vigenti prevedono che l'imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell'ultimo quadriennio. Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, L. 335/1995, la cui misura per l'anno 2016 è pari a 100.324 euro.

Il piano relativo ai lavoratori interessati dal "programma di esodo" presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno): solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell'elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell'Inps.

Riferimenti normativi

Inps, messaggio n. 4095/2016

TFR: coefficiente di settembre 2016

Secondo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a settembre 2016 è risultato pari a 100: a settembre 2016 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2015 è risultata pari a 1,195093.

Decorrenza	Periodo	Indice Istat	Aumento rispetto al 2015	Tasso mensile	75% Differenza 2015	Rivalutazione
Gennaio 2016	15 gennaio – 14 febbraio	99,7	0	0,125	0	0,125000
Febbraio 2016	15 febbraio – 14 marzo	99,50	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2016	15 marzo – 14 aprile	99,60	0	0,375	0	0,375000
Aprile 2016	15 aprile – 14 maggio	99,60	0	0,500	0	0,500000
Maggio 2016	15 maggio – 14 giugno	99,70	0	0,625	0	0,625000
Giugno 2016	15 giugno - 14 luglio	99,9	0	0,750	0	0,750000
Luglio 2016	15 luglio -14 agosto	100,0	0,093458	0,875	0,070093	0,945093
Agosto 2016	15 agosto – 14 settembre	100,2	0,293645	1,000	0,220234	1,220234
Settembre 2016	15 settembre - 14 ottobre	100	0,093458	1,125000	0,070093	1,195093

Equo canone di settembre 2016

L'inflazione del mese di settembre 2016 è stata pari a 0,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 0,075% (zerovirgolazerosettantacinque).

Sul sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell´indice del mese di settembre 2016 rispetto a settembre 2015 è risultata pari a 0,1% (zerovirgolauno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della L. 118/1985: il 75% risulta pari a 0,075% (zerovirgolazerosettantacinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 2016 rispetto a settembre 2014 risulta pari a 0,0% (zerovirgolazero). Il 75% risulta pari a 0,0 (zerovirgolazeroa). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

Il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato: il patto marciano

Con la conversione in legge del D.L. 59/2016 è giunta a compimento la prima fase di una riforma che ha lo scopo di rendere più rapido il recupero dei crediti delle banche. A tale fine, sono state modificate norme del codice di procedura civile e della Legge Fallimentare ed è stato previsto il pegno mobiliare non possessorio. Il presente contributo si occuperà del "Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato", che insieme al pegno non possessorio completa la disciplina di favore verso le banche.

La fattispecie

Per ovviare agli inconvenienti delle procedure esecutive (tempi lunghi, costi elevati), il D.L. 59/2016 ha introdotto nel Tub (D.Lgs. 385/1993) l'articolo 48-*bis* che prevede il "*Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato*".

Il meccanismo è semplice: il creditore non è garantito da un'ipoteca ma dall'acquisizione del bene che può vendere per soddisfarsi sul ricavato, con una procedura più semplice ed economica di quella giudiziaria. Si tratta di un'applicazione del c.d. patto marciano, già previsto, per il credito immobiliare ai consumatori dall'articolo 120-*quinquiesdecies* Tub[1], secondo il quale il creditore diviene proprietario del bene dato in garanzia[2], come nel patto commissorio, nell'*ex* articolo 2744, cod. civ..

La differenza tra il patto commissorio e quello marciano, che evita la nullità del secondo, sta nell'obbligo per il creditore di versare al debitore la differenza tra il credito e il valore dell'immobile, valore stimato da un soggetto imparziale dopo l'inadempimento del debitore.

La tecnica, inoltre, è simile a quella prevista dall'articolo 72-*quater*, comma 2, L.F. che, nel caso di fallimento dell'utilizzatore del bene in *leasing*, prevede la restituzione del bene al concedente, che deve versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.

I soggetti

Le parti del contratto sono un imprenditore e una banca o una società finanziaria.

Come nel pegno non possessorio, non è richiesto che si tratti di un imprenditore commerciale, qui non è richiesto che l'imprenditore sia iscritto nel Registro Imprese.

Ciò lascia teoricamente aperta la porta alle imprese esercitate da enti senza scopo di lucro non iscritti nel Registro Imprese, anche se sarà improbabile che si avvalgano di questa possibilità, per le conseguenze che avrebbero dalla qualificazione della loro attività come attività d'impresa.

Il finanziatore può essere una banca o un soggetto iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, Tub., l'albo tenuto dalla Banca d'Italia nel quale sono iscritti i soggetti autorizzati alla "*concessione di*

[1] Introdotto dal D.Lgs. 72/2016, per dare attuazione alla Direttiva n. 2014/17/UE, il comma 3 prevede che "*Fermo quanto previsto dall'articolo 2744, cod. civ., le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater*".

[2] Il comma 13-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, qualifica espressamente il patto come "*patto di garanzia*".

finanziamenti sotto qualsiasi forma"[3].
Vi è quindi una differenza con il pegno non possessorio, per il quale l'articolo 1, D.L. 59/2016 non pone limitazioni soggettive al creditore. È stato osservato che la qualità soggettiva del finanziatore impedisce la cessione del contratto a chi sia privo della qualifica e non quella del credito garantito, ma che la possibilità di trasferire l'immobile soltanto "*in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari*" limita se non impedisce "*un mercato dei crediti scaturenti da patti marciani*"[4].

L'oggetto
Sul piano oggettivo possiamo guardare l'istituto da 2 diverse prospettive: quella del finanziamento e quella della garanzia.
Quanto al primo profilo, la norma parla di "*contratto di finanziamento alle imprese*", e subito si pensa al mutuo, al credito fondiario e ai contratti bancari tipici di finanziamento ma, come abbiamo visto, secondo il regolamento di attuazione dell'articolo 106, Tub. sono finanziamenti anche contratti e operazioni che non consistono direttamente nel prestito di denaro: il *leasing*, l'acquisto di crediti a titolo oneroso e il rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma[5].
Non si può quindi escludere che il patto marciano possa accedere anche queste particolari forme di finanziamento, previa naturalmente la valutazione in concreto della compatibilità del patto marciano con la singola operazione.
Questa soluzione, d'altra parte, si concilia con la prospettiva attuale della causa concreta, quale funzione economico-individuale del contratto, poiché valorizza la funzione in concreto creditizia del contratto al quale accede il patto di trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento più del *nomen juris* o del tipo astratto del contratto concluso tra le parti.
Quanto al secondo profilo, quello della garanzia, oggetto del patto marciano è la: "*proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo*", che sono trasferiti al creditore o a una società del suo gruppo che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Sono esclusi, però, gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (comma 3). Comprensibile la limitazione per il proprietario[6] e il coniuge, mentre sembra una limitazione eccessiva escludere gli immobili occupati in forza di un regolare contratto di locazione dai parenti e affini del proprietario entro il terzo grado.

La forma
Il patto marciano può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 48-*bis*, Tub., in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali.
Nonostante la non chiarissima formulazione della norma, l'atto notarile è sempre necessario, ai

[3] Articolo 106, § 1, Tub.: "*1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia".* Il regolamento di attuazione, D.M. 53/2015, specifica che si tratta della "*concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, Tub.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma*" (articolo 2, comma 1, ma v. le esclusioni previste dal comma 2). L'attività "*si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità*" (articolo 3, comma 1, D.M. 53/2015), mentre non si considerano attività nei confronti del pubblico quelle specificate nel comma 2 (essenzialmente le attività interne al gruppo di appartenenza o all'interno di una filiera produttiva).
[4] S. Ambrosini, "*La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. 119/2016: il c.d. patto marciano*", in Giustizia Civile.com, Approfondimento del 23 agosto 2016.
[5] Articolo 2, comma 1, D.M. 53/2015.
[6] Probabilmente sarebbe stato più appropriato prevedere una soglia di valore economico del bene oltre la quale almeno il proprietario potesse utilizzare il proprio immobile a garanzia dell'operazione, ma la regola attuale ha certamente il merito della semplicità.

fini della trascrizione nei registri immobiliari. Infatti il patto marciano deve essere trascritto[7] e la trascrizione non si può eseguire "*se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente*" (articolo 2657, comma 1, cod. civ.).
La nota di trascrizione deve indicare l'importo della somma garantita dal patto marciano, gli interessi e le annualità che il credito produce e il tempo della esigibilità[8].
Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto (comma 8).

La tutela del creditore: l'inadempimento

La garanzia del creditore è rappresentata dal trasferimento dell'immobile, che non avviene alla stipula del finanziamento ma è sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.
Il comma 5 precisa che l'inadempimento sussiste quando il mancato pagamento si protrae:

a) per oltre 9 mesi dalla scadenza di almeno 3 rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
b) per oltre 9 mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile;
c) per oltre 9 mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

Se, però, alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85% del capitale, i 9 mesi diventano 12.
Al verificarsi dell'inadempimento il creditore deve notificare al debitore, al titolare del diritto reale immobiliare e a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una dichiarazione di volersi avvalere del patto marciano, precisando l'ammontare del suo credito.
Non è però l'inadempimento o la comunicazione di volersi avvalere del patto che determina il trasferimento dell'immobile al creditore.
Il comma 8, infatti, precisa, che la condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata:

a) al momento della comunicazione al creditore del valore di stima ovvero
b) al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza tra credito e valore di stima qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese e i costi del trasferimento.

L'articolo 2668, comma 3, cod. civ. prevede che negli atti trascritti che siano soggetti a condizione l'avveramento della condizione sospensiva, che determina il trasferimento del diritto, si debba cancellare quando risulti: "*da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata*".
In applicazione di questa regola, il comma 9 stabilisce che il creditore anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, con cui attesta l'inadempimento del debitore e produce un estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214, cod. civ..

La stima

Come anticipato, il patto marciano non è affetto dalla nullità che colpisce il patto commissorio perché il creditore deve restituire la differenza tra il valore del bene e il credito garantito (o, più precisamente, la differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto

[7] La regola generale in materia di condizione sospensiva è contenuta nell'articolo 2659, comma 2, cod. civ.: "*Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione*".
[8] Cioè gli elementi di cui all'articolo 2839, comma 2, numeri 4), cod. civ. che parla di importo della somma per la quale è prevista l'iscrizione ipotecaria, 5) e 6), cod. civ., richiamati dall'ultima frase del comma 1.

e delle spese di trasferimento).
Il comma 6 regola la procedura per la stima del bene (cioè del diritto reale immobiliare oggetto del patto marciano). Decorsi 60 giorni dalla dichiarazione di avvalersi del patto, il creditore chiede al presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del valore di mercato[9]. Il perito deve astenersi in presenza di una delle cause di astensione obbligatoria del giudice (articolo 51, c.p.c.) ed esegue la stima secondo il suo equo apprezzamento (articolo 1349, comma 1, cod. civ.) entro 60 giorni dalla nomina[10]. Entro questo termine il perito trasmette la relazione al debitore, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore e a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile; entro 10 giorni i destinatari possono fare osservazioni ed entro altri 10 giorni il perito comunica la stima definitiva rendendo gli eventuali chiarimenti.

La tutela del debitore e del garante

L'articolo 48, Tub non detta regole per la tutela del debitore: nulla dice sulla contestazione dell'inadempimento, per la quale varranno le regole ordinarie, né per la contestazione della stima. Per questa, tuttavia, è previsto che la contestazione non impedisce il trasferimento dell'immobile ma soltanto "i*ncide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare*" (comma 7). La mancata espressa previsione dello stesso effetto per la contestazione dell'inadempimento sembra impedire l'applicazione della regola anche a questa ipotesi.
D'altra parte, le due situazioni sono diverse: se l'inadempimento non è contestato ed è contestata la stima, non vi è ragione di bloccare la vendita, posto che si discute solo della differenza da versare al proprietario dell'immobile.
Se è contestato l'inadempimento, la copertura costituzionale del diritto di proprietà e del diritto di azione (e del diritto al giusto processo) del proprietario del bene impedisce, in assenza di una disposizione espressa (la cui costituzionalità dovrebbe comunque essere attentamente valutata), di derogare alle regole ordinarie in materia di tutela giudiziaria.
Se il debitore adempie il contratto di finanziamento, entro 30 giorni il creditore deve darne pubblicità nei registri immobiliari.
Il precetto è contenuto nel comma 13 secondo il quale: "*Entro 30 giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva*".
Infatti, poiché la pendenza della condizione sospensiva, così come quella del termine, impedisce il verificarsi dell'effetto traslativo e il mancato definitivo avveramento impedisce definitivamente il trasferimento del diritto, è necessario liberare il debitore dal vincolo costituito dalla trascrizione.
In realtà la pubblicità non avviene "*mediante atto notarile*" ma mediante una nota analoga alla nota di trascrizione (articolo 2656, cod. civ.) che è presentata insieme al titolo con sottoscrizioni autenticate (articolo 2657, cod. civ.).
Nel comma 13 il Legislatore non parla di annotazione, ma questa è la formalità da eseguire non la cancellazione della cancellazione, sia perché l'annotazione ha una funzione positiva (completa la trascrizione senza toccarla, mentre la cancellazione elimina radicalmente la trascrizione), sia perché il Legislatore non ha imposto la cancellazione ma solo di "*dare pubblicità … del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva*".

[9] Il perito procede *ex* articolo 568, c.p.c. e quindi "*al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute*".
[10] S. Ambrosini, "*La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. 119/2016: il c.d. patto marciano*", in Giustizia Civile.com, approfondimento del 23 agosto 2016, giustamente rileva come il richiamo all'1349, cod. civ. sia superfluo, "*dal momento che lo stimatore è per definizione chiamato a una valutazione equa (recte, corretta e puntuale dal punto di vista sia metodologico che contenutistico)*". Forse il richiamo è dovuto alla volontà del Legislatore di rispettare le condizioni richieste dalla giurisprudenza per la validità del patto marciano, e in particolare quella per cui la valutazione del bene, quando non fondata su parametri oggettivi automatici, debba essere "*affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (cfr. articolo 1349, cod. civ.), al fine della corretta determinazione dell'an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatore*" (Cassazione n. 1625/2015).

Comunque, "*l'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva*" è prevista dal comma 9 e dal comma 10 è prevista l'annotazione del decreto del g.e. che "*dà atto dell'avveramento della condizione*".

Il patto marciano nell'esecuzione forzata

Uno dei profili più delicati del nuovo istituto è il rapporto con le esecuzioni forzate, individuali e concorsuali.

La regola generale vede prevalere il trasferimento con patto marciano sulle trascrizioni e iscrizioni successive: il comma 13-*bis*, aggiunto in sede di conversione, ha precisato che ai fini del concorso tra i creditori, il patto marciano è equiparato all'ipoteca, e il comma 13-*ter* ha precisato che, con riferimento agli interessi, alla trascrizione del patto marciano si applicano le regole previste per l'ipoteca (comma 13-*ter*).

Il Legislatore ha poi dettato una regola speciale per i finanziamenti in corso all'epoca dell'entrata in vigore del D.L. 59/2016 (4 maggio 2016) già garantiti da ipoteca, per i quali sia successivamente stipulato il patto marciano.

Il comma 4 prevede che per questi finanziamenti: "*il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria*" e che lo stesso si verifichi se l'immobile sia stato pignorato prima della trascrizione del patto marciano ma dopo l'iscrizione ipotecaria (salvi naturalmente gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, che impediscono il trasferimento dell'immobile alla banca).

Nel caso in cui l'immobile sia soggetto a espropriazione forzata anche ai sensi del D.P.R. 602/1973[11], il trasferimento alla banca può avere luogo, ma sotto la supervisione del giudice dell'esecuzione, che su istanza del creditore con patto marciano deve accertare l'inadempimento del debitore con ordinanza e deve nominare lo stimatore del valore. Nell'ordinanza il g.e. fissa un termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto.

Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, da atto dell'avveramento della condizione e il decreto deve essere annotato ai fini della cancellazione della condizione, ai sensi dell'articolo 2668, cod. civ., in modo che tutti possano sapere che il trasferimento alla banca è avvenuto e che sia garantita la continuità delle trascrizioni quando la banca venderà l'immobile.

Il patto marciano nel fallimento

A completamento della disciplina, il comma 12 regola i rapporti tra patto marciano e fallimento.

Se il proprietario dell'immobile fallisce dopo la trascrizione del patto marciano, il creditore deve fare domanda di ammissione al passivo e, se ammesso, può chiedere al giudice delegato di nominare lo stimatore, di dare atto dell'inadempimento e di disporre il trasferimento del bene al creditore.

Non sono dettate regole sulle azioni revocatorie, ma la natura bancaria del creditore, la funzione di garanzia del patto marciano[12], l'equiparazione di questo all'ipoteca "*ai fini del concorso dei creditori*" (comma 13-*bis*) e della disciplina degli interessi (comma 13-*ter*) comportano, se il finanziamento sia a medio o lungo termine e in assenza di ipoteche iscritte prima del patto[13] l'applicabilità analogica della disciplina del credito fondiario[14], in quanto compatibile[15].

---

[11] Si veda l'articolo 49, comma 2, secondo il quale "*2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili*".

[12] Dalla rubrica dell'articolo 48-*bis*, dal comma 1 "*Il contratto di finanziamento … può essere garantito dal trasferimento*" e dal comma 13-*bis* che qualifica il patto come "*patto di garanzia*". In questo senso anche S. Ambrosini, "*La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. 119/2016: il c.d. patto marciano*", in Giustizia Civile.com, Approfondimento del 23 agosto 2016, che analizza approfonditamente le conseguenze di questa qualificazione.

[13] E se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, Tub.

[14] Articolo 38, comma 1, Tub "*Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili*".

[15] Ad esempio, non sembra compatibile la regola contenuta nel primo periodo dell'articolo 39, comma 5, Tub, secondo la quale "*I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta*".

Dunque, ad esempio, si potranno applicare le regole contenute nell'articolo 38, comma 4, Tub[16] per cui il patto marciano non è assoggettato a revocatoria fallimentare se trascritto 10 giorni prima del fallimento[17] e i pagamenti effettuati dal debitore non sono oggetto di revocatoria fallimentare.

[16] Articolo 39, comma 4, Tub "*Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67, L.F. non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari*".

[17] In senso parzialmente contrario S. Ambrosini, "*La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. 119/2016: il c.d. patto marciano*", in Giustizia Civile.com, Approfondimento del 23 agosto 2016: "*Quanto poi alla revocabilità del negozio, non sembrano esservi dubbi, nel silenzio della legge, circa la soluzione affermativa, anche se in concreto il rimedio è notoriamente attivabile in casi limitati, tanto più in quanto non risulta agevolmente invocabile, nella specie, l'applicazione del primo comma dell'articolo 67, L.F.*".

L'eliminazione dell'area straordinaria nel Conto economico del bilancio rinnovato: riflessi civilistici e fiscali

Tra le novità introdotte al bilancio con il recepimento della Direttiva Europea, l'eliminazione delle poste straordinarie ha svariati riflessi, aprendo dibattiti sulla capacità informativa delle relazioni finanziarie, fino a mettere in crisi la tradizionale cultura del reddito caratteristico o ordinario aziendale, che per alcuni autori è sempre stato un faro indispensabile per leggere le performance aziendali. Tale nuovo pensiero, già visto nei Principi contabili internazionali, si basa sul presupposto che la straordinarietà nella vita aziendale non esista o, in ogni caso, rischia di essere una chiave arbitraria ed eccessivamente soggettiva per andare a influenzare le rappresentazioni degli andamenti economici e, soprattutto, le aspettative dei risultati prospettici attesi. Di fatto già dai bilanci 2016 il Conto economico non presenterà più i proventi e oneri straordinari e tali componenti dovranno essere contabilizzate ed esposte in altre voci del Conto economico. Per la verità con questo colpo di spugna scompare una vasta prassi di abusare di tali classificazioni, specie negli ultimi anni per gli oneri straordinari, con la chiara finalità di migliorare i risultati derivanti dalla cosiddetta gestione caratteristica o ordinaria. Il trattamento fiscale di tali voci, ora non più esposte separatamente, richiede però ancora maggiore attenzione e valutazione di prima.

Premessa

Il D.Lgs. 139/2015 ha profondamente rinnovato il bilancio d'esercizio, ma tra i cambiamenti l'eliminazione delle componenti straordinarie dal Conto economico è stata introdotta come una novità minore e marginale. Di certo, si tratta di una mera riclassifica ad altra voce di oneri e proventi che prima avevano dignità di straordinari e ora sono, invece, come retrocessi a ordinari. Sappiamo come negli ultimi anni per rafforzare o difendere la fiducia nei confronti di un sistema di imprese in difficoltà, l'esposizione degli oneri straordinari in una riga separata consentiva di rappresentare risultati ordinari migliori e confortanti. Oggi quegli stessi oneri o proventi dovranno trovare allocazione in una voce di conto per natura o, in via residuale e prevalente, nei conti di miscellanea A 5) Altri ricavi e proventi e B 14) Oneri diversi di gestione.

Un accenno merita il trattamento delle imposte relative a esercizi precedenti, che fino a ora venivano iscritte alla voce E 21) Oneri straordinari, in apposita sottovoce, peraltro comprendendo tutte le imposte dirette e indirette che fossero, inclusive dei relativi oneri accessori, sanzioni e interessi. Ad esempio, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte in precedenza fosse stato carente rispetto al dovuto, la differenza sarebbe stata imputata al Conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti, mentre nel caso contrario l'eventuale eccedenza sarebbe stata imputata nei proventi straordinari.

Ora, avendo riguardo alle indicazioni del nuovo Oic 12, viene introdotta una distinzione tra imposte dirette e indirette. Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, comprensivi dei relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte del quale era stanziato un fondo, sono da classificare nella voce 20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.

Le imposte indirette relative agli esercizi precedenti comprensive di oneri accessori, o anche quelle emergenti dalla definizione di un contenzioso, che evidenzi una carenza di fondo imposte, sono ora classificati in B14 Oneri diversi di gestione, mentre la eventuale eccedenza di un fondo imposte precedentemente stanziato viene classificata in A 5) Altri ricavi e proventi.

Qui non ci soffermiamo sulla ovvia necessità di ampliare l'informativa in Nota integrativa per dare opportuno commento del contenuto nelle voci di bilancio influenzate.

Straordinario, eccezionale e non ricorrente

L'area straordinaria del Conto economico accoglieva fatti di gestione con diverse caratteristiche:

- plusvalori o minusvalori derivanti da operazioni straordinarie che potevano comportare modificazioni rilevanti sulla struttura aziendale, quali cessioni di rami di azienda, di componenti rilevanti dell'azienda, conferimenti, in sintesi derivanti da operazioni straordinarie;
- plusvalori o minusvalori e sopravvenienze attive e passive generate da operazioni assolutamente estranea all'attività ordinaria d'impresa;
- componenti positive o negative di reddito afferenti gli esercizi precedenti, siano anche rettifiche di costi e ricavi rilevati in esercizi pregressi;
- gli effetti derivanti da una variazione dei Principi contabili adottati.

Il termine straordinario non intendeva accogliere solo un senso di eccezionale (dimensione temporale) o anormalità (dimensione quantitativa), ma prioritariamente esprimeva l'estraneità all'attività ordinaria.

Ora tutte tali componenti devono essere contabilizzate nelle voci di ricavo e costo fino a ora espressione dell'attività ordinaria, rendendo più complessa la lettura dei dati e soprattutto la comparazione dei dati nel tempo.

Ora l'articolo 2427, comma 1, numero 13), cod. civ. richiede che la Nota integrativa fornisca separata indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali. L'introduzione del concetto di "eccezionale" nulla ha a che fare e di certo non coincide con quanto detto del precedente termine "straordinario". Sembra, quindi, riferirsi alla magnitudo di un fenomeno e in parte alla sua natura non ricorrente e ripetitiva che solo incidentalmente potrebbe coincidere con le precedenti componenti straordinarie. La finalità di tale informazione è di certo permettere una maggiore comparabilità temporale dei bilanci e, quindi, una più chiara rappresentazione della performance anche in ottica del lettore di farsi una ragionevole aspettativa della prevedibile evoluzione della gestione. Si avvicina a quanto già da tempo fanno le società quotate, Ias adopter, che presentano conti economici riclassificati con le cosiddette componenti non ricorrenti, che però spesso rischiano di essere altamente arbitrarie e soggettive.

La nuova allocazione contabile

I fatti aziendali precedentemente contabilizzati nell'area straordinaria dovranno, quindi, essere rilevati in altri conti e ricollocarli presenta delle difficoltà, in quanto la scelta opzionale è in parte aperta e richiederà un certo allenamento e nuove abitudini. Gli stessi Oic non forniscono una guida precisa sulla ricollocazione di oneri e proventi straordinari nelle voci di Conto economico ritenute appropriate, anzi affidano la responsabilità dell'analisi al redattore del bilancio. L'Oic 12 pubblicato in bozza per la consultazione contiene un *addendum* "*Motivazioni alla base delle decisioni assunte*" che ha la finalità di illustrare le motivazioni alla base delle scelte contabili, ove sono stati riportati alcuni casi di ben 19 eventi aziendali straordinari e la loro ipotizzata voce di Conto economico di destinazione e, senza riportare tutti i casi suggeriti, si possono comunque desumere alcune note generali.

La prima analisi *ex ante* è di identificare se sia possibile in modo univoco la destinazione in base alla tipologia della transazione, privilegiando quindi la classificazione per natura.

Quando tale pre-analisi non è conclusiva o appare non possibile individuare la voce di Conto economico appropriata per natura, è rimandata al redattore del bilancio la responsabilità e il compito di individuare la voce più appropriata, salvaguardando comunque la classificazione per natura. Qui può venire in soccorso l'*addendum* di cui si è fatto cenno in precedenza.

In genere i componenti positivi e negativi di reddito rinvenienti da voci finanziarie, siano esse debiti o crediti finanziari e creditizi o investimenti in partecipazioni e titoli di debito, dovrebbero essere rilevati nell'area C Proventi e oneri finanziari. I componenti reddituali derivanti dalla ristruttura-

zione del debito andranno, pertanto, evidenziati nella voce C16 d) Proventi diversi dai precedenti. Per le altre operazioni i conti prevalentemente interessati restano il conto A 5) Altri ricavi e proventi in caso di componenti positive di reddito e B 14) Oneri diversi di gestione per quelli negativi.
Va peraltro evidenziato che non si tratta di una regola generale, ma in ogni circostanza resta indispensabile esaminare con attenzione la migliore collocazione salvaguardando sempre la classificazione per natura.
Eventuali oneri di ristrutturazione aziendale dovrebbero essere aperti e conseguentemente contabilizzati per tipologia di onere, per la parte riferita al personale, ai cespiti aziendali, alle rimanenze finali o agli intangibili mentre solo per la parte restante di accantonamenti non destinati specificatamente ad attività iscritte a bilancio o riferibili a conti per natura del Conto economico potranno essere iscritti alla voce B 13) Altri accantonamenti.

Gli aspetti fiscali

Alla luce di quanto sopra esposto pare, dunque, legittimo interrogarsi sulle implicazioni fiscali in ambito Irap derivanti dall'eliminazione della parte straordinaria, avvenuta a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 139/2015. È bene precisare fin da subito che allo stato attuale non vi sono chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria volti a dirimere le questioni dubbie, e pertanto è possibile svolgere nel prosieguo soltanto alcune considerazioni.
La base imponibile è notoriamente caratterizzata dalla c.d. presa diretta dai valori di bilancio (principio di derivazione). Ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997 la base imponibile è determinata "*dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425, cod. civ., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio*".
Con le modifiche introdotte dal già citato D.Lgs. 139/2015 verranno meno le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria e conseguentemente i rispettivi componenti, che per natura risultano iscrivibili in voci rilevanti ai fini Irap (sopra richiamate), confluiranno nella base imponibile in oggetto. Prima di interrogarsi sugli effetti che tale cambiamento potrebbe comportare in ambito Irap è opportuno ricordare, oltre al principio di derivazione, anche il principio di correlazione, disciplinato all'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 446/1997, secondo cui: "*i componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi*".
A tal proposito nel 2007, con la risoluzione n. 294/E/2007, l'Agenzia delle entrate è giunta a sostenere che tale principio non riguardi solamente le rettifiche contabili, richiamate dall'interpretazione letterale dell'articolo, ma anche quelle di tipo economico. La stessa risoluzione precisa che il principio di correlazione: "*va interpretato nel senso di attribuire rilevanza Irap, prescindendo dalla classificazione contabile, a quei proventi o oneri che emergono in diretta conseguenza della imputazione a Conto economico di componenti reddituali (di segno contrario) tra le voci che influenzano il valore della produzione oppure prendono il posto di componenti reddituali (dello stesso segno) che, per loro natura, concorrono a determinare il valore della produzione"*.
Ciò ha portato un numero significativo di componenti, classificabili fino a oggi come straordinari, a fare parte della base imponibile Irap.
Vale la pena, quindi, di entrare nel dettaglio e analizzare quali potrebbero essere le effettive conseguenze sulle componenti che fino al 2015 erano classificabili come straordinarie.
Un primo gruppo è rappresentato, come visto, dalle componenti che, comunque, erano ricondotte nella base imponibile Irap in forza del su illustrato principio di correlazione. Per queste è quindi ragionevole non aspettarsi alcun cambiamento nel loro trattamento fiscale.
Un secondo gruppo è rappresentato dagli elementi derivanti dalla correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza. Per quanto riguarda gli elementi appena citati vale la pena richiamare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2013; secondo l'Agenzia il principio di competenza è valevole

anche ai fini Irap, per cui le sopravvenienze attive e passive mediante le quali avviene la correzione di un errore commesso negli esercizi precedenti non assumono rilevanza fiscale nell'esercizio in cui sono contabilizzate, bensì nell'esercizio in cui sono stati commessi gli errori a cui esse sono riferite. Anche il trattamento a cui sono sottoposti questi elementi non dovrebbe pertanto cambiare ai fini Irap, in quanto sarà comunque necessario attivare la procedura di correzione "tributaria" descritta nella circolare n. 31/E/2013 senza che ciò determini alcun impatto sull'Irap dovuta per l'esercizio nel quale vengono rilevate le sopravvenienze afferenti costi e ricavi fuori competenza.

Altro tema è, invece, quello delle plusvalenze e minusvalenze che riguardano aziende e rami d'azienda originate da operazioni come conferimento, cessione e altre operazioni straordinarie. Per quanto riguarda i componenti derivanti da conferimento (e altre operazioni neutrali) di aziende e rami d'azienda si può ritenere prevalente il regime di neutralità fiscale già previsto per tali operazioni e, pertanto, ci si può ragionevolmente aspettare che il trattamento fiscale di tali componenti risulti inalterato. Diverso è, invece, il caso delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e loro rami. In questo caso ci si trova di fronte a un'operazione di carattere realizzativo e non neutrale. A tal proposito sarebbe auspicabile una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria circa l'irrilevanza di dette componenti economiche, come già indicato nella circolare n. 27/E/2009.

Al di fuori delle fattispecie già richiamate rimane da analizzare il potenziale impatto della novità in parola sugli oneri e proventi di natura straordinaria, non rientranti nell'area finanziaria del Conto economico, privi di un nesso di correlazione con costi e ricavi della produzione. è ragionevole aspettarsi che quest'ultimi componenti rientreranno nel calcolo della base imponibile ai fini Irap in mancanza di una specifica modifica normativa volta a escluderne la rilevanza. Tale auspicata modifica normativa potrebbe trovare il proprio fondamento nell'articolo 11, D.Lgs. 139/2015 secondo cui "*non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*". Con tale disposizione di carattere generale, il Legislatore si è preoccupato di regolamentare l'attuazione del Decreto senza introdurre alcuna norma specifica di coordinamento tra la normativa fiscale e le novità di natura contabile.

Va da sé che la riclassificazione del Conto economico introdotta con il decreto in esame rende necessaria, in ogni caso, una rivisitazione del già citato comma 4 dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997. Questo perché se prima si era reso necessario ricomprendere alcuni tra gli elementi esclusi dalla base imponibile, in quanto rientranti nella sezione straordinaria, ora si potrebbe invece rendere necessario l'esatto opposto, ossia l'esclusione di alcune componenti che prima del decreto in oggetto rimanevano escluse dalla formazione della base imponibile. Ciò anche, e soprattutto, alla luce del già citato articolo 11 con cui è stato imposto il vincolo di invarianza di gettito.

Voucher internazionalizzazione: tempi e modalità per accedere al contributo

Il Mise, nell'ambito delle faq pubblicate sul sito, ha comunicato che il termine ultimo per l'invio della documentazione per richiedere l'erogazione dei voucher per l'internazionalizzazione diretti a sostenere le pmi e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali è fissato per il prossimo 30 ottobre 2016. Le imprese ammesse al contributo di cui al bando approvato con D.D. del Direttore Generale per le Politiche Internazionali e la Promozione degli Scambi del 23 giugno 2015, a prescindere dall'elenco in cui sono state comprese, dovranno trasmettere la richiesta di erogazione entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività di cui al contratto di servizio. La rendicontazione dovrà avvenire attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nella pagina dedicata all'agevolazione sul sito internet del Mise. Alla domanda di erogazione dovrà essere allegata la documentazione di spesa (fattura/e d'acquisto) e l'estratto del conto corrente.

Premessa

Il D.L. 133/2014[1] ha previsto l'adozione di un piano di promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo a fondo perduto sotto forma di *voucher* a favore delle pmi per sostenerne il processo di internazionalizzazione.

Si concretizza in un sostegno economico a copertura di servizi erogati della durata di almeno 6 mesi, volto a facilitare il ricorso a figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione (il cosiddetto *Temporary Export Manager* o TEM): soggetti quindi capaci di studiare, progettare e gestire la presenza delle imprese sui mercati esteri. L'attuazione della disposizione in esame era subordinata all'emanazione di un decreto del Mise: con il D.M. del 15 maggio 2015[2] sono stati stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei *voucher*.

Beneficiari

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, sono interessate dalla misura agevolativa:

- le micro, piccole e medie imprese (pmi) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- le reti di imprese tra pmi, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500.000 euro in almeno uno degli esercizi dell'ultimo triennio.

Ai fini della concessione del contributo, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che, unitamente alla misura in questione, superi il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE 1407/2013;
b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1, Regolamento UE 1407/2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto Regolamento;
c) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del *voucher*. Tale requisito si applica anche in relazione alle reti d'impresa: al riguardo è necessario che non sussistano richieste plurime di *voucher*, in assimilazione ai divieti di partecipazione congiunta previsti dall'articolo 36, comma 5 e dall'articolo 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006.
d) risultare iscritte al Registro della Camera di Commercio territorialmente competente delle imprese in stato di attività;

[1] Recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*".
[2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2015.

e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
f) avere realizzato un fatturato non inferiore a 500.000 euro in almeno uno degli ultimi 3 esercizi approvati. La soglia minima di fatturato non si applica alle *start-up*[3], che siano iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese[4];
g) non essere destinatarie di sanzioni interdittive[5].

Elenco fornitori di servizi

L'impresa richiedente deve avvalersi di società di capitali, anche in forma di società cooperativa, inserite in un apposito elenco all'uopo istituito costituito presso il Ministero.
Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco in questione le società che:
a) risultino iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente e in stato di attività, al momento della presentazione della domanda; non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) autocertifichino l'esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di *export management* della durata minima di 3 mesi ciascuno, svolti nell'ultimo triennio, ovvero – in alternativa – dispongano in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, ai fini dell'esecuzione del servizio, di almeno 5 figure professionali che abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno 5 anni in materia di servizi a supporto dell'approccio commerciale verso mercati esteri, anche maturati in posizione manageriale all'interno di un'azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese. In quest'ultimo caso i *curricula* dei professionisti devono essere asseverati da un'associazione di rappresentanza manageriale o da un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'articolo 4, L. 180/2011. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, sarà considerata anche l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate dall'articolo 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006.

L'iscrizione all'elenco non determina, naturalmente, l'insorgere del diritto alla stipulazione di alcun contratto, il quale resta subordinato alla scelta da parte dell'impresa beneficiaria del *voucher*.

Elenco società beneficiarie

A seguito di intervenute rinunce, decadenze, revoche e dell'impossibilità di ammettere alle agevolazioni altre imprese oltre a quelle già presenti nell'elenco del 15 febbraio 2016, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del Decreto Direttoriale 21 dicembre 2015, con apposito provvedimento del 20 maggio 2016 è stato aggiornato l'elenco delle società beneficiarie del *voucher* per l'internazionalizzazione, che sostituisce quello pubblicato il 15 febbraio.
A partire dal 15 giugno scorso, le imprese beneficiarie possono trasmettere le richieste di erogazione attraverso l'apposita piattaforma informatica resa disponibile al *link* https://exportvoucher.mise.gov.it.
Sulla stessa piattaforma è disponibile tutta la modulistica propedeutica alla trasmissione della richiesta di erogazione. L'accesso alla piattaforma è effettuato attraverso le credenziali già utilizzate per la trasmissione della domanda di agevolazione ovvero per il caricamento dei contratti di servizio.

Obiettivo bando

Il bando è diretto ad incentivare l'internazionalizzazione delle pmi italiane che troppo spesso non sfruttano al meglio le loro potenzialità e l'effetto "trainante" del *Made in Italy*.

[3] Così come definite nell'articolo 25, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012.
[4] Di cui al comma 8, articolo 25, D.L. 179/2012.
[5] Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Nonostante gli sviluppi degli ultimi anni, la maggior parte delle nostre imprese ragiona ancora con la logica di semplice esportatore, trascurando spesso molte delle opportunità offerte dal percorso internazionalizzazione.
Attraverso le risorse garantite dal bando per ricorrere a figure specializzate come quelle dei *Temporary Export Manager* si cerca di colmare questo gap, che *in primis* è "culturale".

Servizi ammissibili alle agevolazioni
Sono ammissibili alle agevolazioni le prestazioni di servizio assicurate dal TEM aventi per oggetto attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.
Di seguito si riporta, a titolo meramente esemplificativo, un elenco di attività ammissibili alle agevolazioni di cui al D.M. del 15 maggio 2015:

- attività di analisi delle potenzialità commerciali del soggetto proponente, effettuate con specifico riferimento a una o più linee di prodotto/servizio dell'impresa richiedente il *voucher* e a uno o più mercati esteri espressamente identificati;
- attività finalizzate all'individuazione di nuovi clienti/*target* di mercato all'estero e/o di potenziali *partner* stranieri, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di *joint venture* in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri;
- attività di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale, finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo internazionale delle imprese beneficiarie ovvero alla valutazione e configurazione di assetti societari e organizzativi funzionali alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di *governance* relative alle partnership e/o *joint* venture da attivare con operatori locali, nonché all'analisi degli impatti fiscali correlati alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento.

Come accedere al sistema
La piattaforma è pensata come un ambiente di dialogo e scambio documenti tra beneficiari e Amministrazione.
Per utilizzarla per la gestione della fase di attuazione relativamente ai *voucher* per l'internazionalizzazione, occorre essere:

- un'impresa presente all'interno dell'elenco delle imprese beneficiarie;
- essere in possesso delle credenziali di accesso.

Le credenziali di accesso sono le stesse già utilizzate per la presentazione della domanda e corrispondono a:

- *username*: codice fiscale dell'impresa beneficiaria preceduto dal prefisso VI (così come è stato inviato tramite pec)
- *password*: ricevuta in fase di registrazione all'indirizzo pec risultante dal Registro Imprese.

Digitando l'indirizzo *web* https://exportvoucher.mise.gov.it si entra nella pagina di *login* dove è richiesto di inserire le credenziali di accesso per entrare nell'area riservata alla gestione dell'attuazione. Al portale *voucher* per l'internazionalizzazione possono accedere solo le imprese che risultano assegnatarie di un *voucher* e rientrano quindi nell'elenco dei beneficiari pubblicato con decreto direttoriale.

Caricamento documenti e trasmissione contratto servizio
Se il *login* è effettuato correttamente, è possibile entrare nella sezione relativa al caricamento e trasmissione dei documenti richiesti dal D.D. del 23 giugno 2015 per confermare l'agevolazione e fruire concretamente del beneficio assegnato.
La sezione Conferma Contratto consente di:

1. compilare una breve maschera di dati relativi al contratto sottoscritto per la fruizione del *voucher*;

2. scaricare gli standard delle Dsan da inoltrare insieme al contratto di servizio;
3. trasmettere il contratto di servizio e le Dsan richieste in modalità telematica.

L'adempimento maggiormente impegnativo richiesto alle imprese beneficiarie riguarda la trasmissione telematica del contratto di servizio.
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, a pena di revoca dell'agevolazione, le imprese ammesse dovranno caricare sulla piattaforma informatica il contratto di servizio con la società scelta tra quelle accreditate.
Il contratto di servizio deve prevedere una durata della prestazione di servizi di almeno 6 mesi (con termine ultimo delle stesse non successivo al 30 settembre 2016).
Con le faq viene chiarito che il contratto di servizio può avere un termine di conclusione successivo al 30 giugno 2016; in questo caso le attività per le quali viene richiesta l'erogazione del *voucher* devono essere concluse al 30 settembre 2016 e devono essere state svolte in un arco temporale di almeno 6 mesi.

Richiesta di erogazione

Entro e non oltre 30 giorni dal termine ultimo delle attività contrattuali indicate nel contratto di servizio e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2016, le imprese dovranno trasmettere, attraverso l'apposita piattaforma informatica, le richieste di erogazione del *voucher*.
Come specificato dal Mise nell'ambito delle faq, nella compilazione del modello di richiesta di erogazione non è necessario indicare il numero del provvedimento di concessione.
Si deve invece considerare come data di concessione delle agevolazioni, quella relativa al primo elenco beneficiari all'interno del quale viene annoverata la società: a seconda dei casi, pertanto, si deve indicare: "*Decreto dirigenziale del 16 novembre 2015 oppure 25 gennaio 2016 oppure 15 febbraio 2016 oppure 20 maggio 2016*".

Variazione della durata del contratto di servizio

Con le faq viene inoltre chiarito che è possibile posticipare la conclusione delle attività contrattuali o prolungare il contratto di servizio, purché le attività oggetto della richiesta di erogazione vengano terminate entro il 30 settembre 2016 e la richiesta di erogazione inoltrata entro il 30 ottobre 2016.
È possibile anche concludere le attività contrattuali anticipatamente, a condizione che si rispetti la durata minima di 6 mesi del contratto di servizio oggetto di contributo.
Nei predetti casi, per comunicare le modifiche al contratto di servizio, in fase di rendicontazione, nell'allegato 3 "richiesta di erogazione" deve essere compilata la parte di testo relativa alle modifiche intervenute al contratto.
Unitamente alla rendicontazione, deve essere trasmessa documentazione che attesti la modifica della durata (integrazione al contratto, scambio pec o dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante della società beneficiaria che sottoscriva l'avvenuta modifica del contratto).

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione

Alla richiesta di erogazione deve essere allegata la documentazione di spesa (fattura/e d'acquisto).
I titoli di spesa devono essere interamente quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura:
«*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del voucher di cui al Decreto Mise 15 maggio 2015*».
Come indicato nelle faq pubblicate dal Miseo, è necessario che tale dicitura sia presente sulle fatture in modo chiaro, leggibile e indelebile, affinché la spesa possa considerarsi ammissibile. La dicitura può essere apposta anche a penna purché validata con un timbro aziendale.
Deve essere inoltre allegato l'estratto del conto corrente a valere sul quale sono stati effettuati i pagamenti inerenti le spese ammesse all'agevolazione, relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta.

Prospetto di riepilogo
Parte integrante della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione è il documento prospetto di riepilogo presente in piattaforma.
Nelle faq il Ministero ha precisato che il codice attività da indicare in tale prospetto di riepilogo è il codice Ateco relativo all'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria alla quale è finalizzato il contratto di servizio sottoscritto ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni a valere sul *voucher*.
Tale codice Ateco deve essere in possesso dell'impresa beneficiaria come risultante dalla relativa visura camerale. Viene inoltre sottolineato che per tale documento non è richiesta la firma digitale.

Tempi di presentazione dell'istanza
Le imprese ammesse al *voucher* internazionalizzazione dovranno trasmettere le richieste di erogazione entro 30 giorni dal termine ultimo delle attività contrattuali indicato nel contratto di servizio. In ogni caso, la documentazione dovrà essere inviata non oltre il 30 ottobre 2016.

Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo sarà effettuata dal Mise in un'unica soluzione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione (fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali) e previo accertamento della regolarità e dalla completezza della documentazione presentata e dell'ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta, nonché della verifica della vigenza e della regolarità contributiva del beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Termine ultimo delle attività per le quali viene richiesta l'erogazione del *voucher*
Le attività per le quali viene richiesta l'erogazione del *voucher* devono essere concluse al 30 settembre 2016 e devono essere state svolte in un arco temporale di almeno 6 mesi.

Rendicontazione finale di spesa
La richiesta di erogazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività di cui al contratto di servizio oggetto di richiesta di erogazione.
In ogni caso, la rendicontazione finale di spesa deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 ottobre 2016.
La rendicontazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma informatica resa disponibile al *link* https://exportvoucher.mise.gov.it.
Alla domanda di erogazione dovrà essere allegata la documentazione di spesa (fattura/e d'acquisto) e l'estratto del conto corrente a valere sul quale sono stati effettuati i pagamenti inerenti le spese ammesse all'agevolazione

Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari
I beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal decreto, sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettiva e corretta fruizione dei servizi oggetto del *voucher*;
b) rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi agevolati;
c) tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del decreto di concessione, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, in originale, inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite il *voucher*;
d) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero.

Come presentare la rinuncia alla agevolazione

L'impresa beneficiaria inserita nell'elenco può in qualsiasi momento rinunciare alla agevolazione ottenuta e quindi alla fruizione del *voucher*, inviando apposita comunicazione attraverso la Sezione Rinuncia.

Revoca

Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti all'articolo 4 del Decreto;
b) verifica, laddove il beneficiario sia un'impresa capofila ovvero una rete soggetto, dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto e dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto previsti per le singole imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto;
c) fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
d) predisposizione del contratto di servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto all'articolo 7, comma 5;
e) erogazione di servizi consulenziali non riconducibili alle finalità dell'intervento e ai contenuti del contratto di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a);
f) rendicontazione di un importo di spesa inferiore a 13.000 euro (al netto dell'Iva);
g) mancata rendicontazione delle spese entro i termini previsti all'articolo 8, comma 1;
h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 5, e dalla normativa di riferimento.



MYTHO®

La soluzione e-commerce cloud n°1 in Europa

Un gamma unica di funzionalità per un sito e-commerce **d'impatto, efficace ed efficiente.**
Crea il tuo sito in piena autonomia: un sito e-commerce completo e operativo fin da subito.

- **312 funzionalità**

Una gamma unica di funzionalità concepite per: creare e animare il tuo negozio online, vendere su diversi canali di distribuzione - rete mobile, marketplace, comparatore di prezzi - e fidelizzare i tuoi clienti grazie a un marketing mirato ed efficace.

- **Design**

Una grafica personalizzata del tuo negozio online in base alle tue esigenze: con MYTHO è possibile! Decine di modelli e uno studio grafico all'avanguardia con le ultime tendenze per coniugare design, ergonomia ed efficacia dell'e-commerce.

- **Ottimizzazione SEO**

Un'ottimizzazione dei siti e-commerce per i motori di ricerca e tutti gli strumenti necessari per una migliore visibilità del tuo negozio online con lo scopo di massimizzare il ROI delle tue campagne pubblicitarie.

MYTHO è integrabile con il tuo ERP TeamSystem.
Grazie all'integrazione del tuo sito e-commerce agli ERP TeamSystem, la tua gestione commerciale diventerà l'unica fonte dei tuoi dati (articoli, ordini, clienti, tariffe, giacenze...). Offri ai tuoi clienti la garanzia di una qualità di servizio impeccabile grazie alla sincronizzazione in tempo reale dei dati. E tu guadagnerai tempo prezioso grazie all'automatizzazione delle operazioni.

MYTHO ti offre i vantaggi esclusivi di una soluzione e-commerce Cloud: semplice, affidabile ed efficace.

www.teamsystem.com

TeamSystem®



SERVIZIO CERTIFICATO ISO/IEC 27001

Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.
La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo la tua Azienda potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.
Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per le Aziende/Microimprese/Artigiani

1. Potrai archiviare tutti i documenti che necessitano di essere conservati.
2. Avrai un servizio semplice, flessibile e grazie al prezzo per pagina sarà vantaggioso e trasparente.
3. Grazie al nostro supporto troverai la formula più adatta alle tue esigenze.

www.teamsystem.com

TeamSystem®